



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

Ai rappresentanti delle OO.SS.

m dg - GDAP
PÙ - 0337004 - 23/10/2017

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA/PP

Si.N.A.P.Pe.

CISL - FNS

USPP

FSA - CNPP

CGIL FP/PP

e p.c.

Ufficio VI - Concorsi

Oggetto: decreto recante la disciplina delle modalità e procedure semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 44, comma 8 lettera a) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Si trasmette per informativa lo schema di decreto relativo all'oggetto.

IL DIRIGENTE



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
Ufficio VI Concorsi

Prot. n. 2024/2017

Roma, li 19.10.2017

All'Ufficio IV – Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: decreto recante la disciplina delle modalità e procedure semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 44, comma 8 lettera a) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Si trasmette, per l'informativa alle Organizzazioni Sindacali rappresentative di settore, l'allegato schema di decreto recante la disciplina delle modalità e procedure semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 44, comma 8 lettera a) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

IL DIRETTORE



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

- VISTA la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- VISTO il D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 44, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che prevede, nella fase di prima applicazione del medesimo decreto legislativo, che alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, in possesso di determinati requisiti, attraverso il ricorso a modalità e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- CONSIDERATO che, ai sensi del sopraindicato articolo 44, comma 8, lettera a), il concorso straordinario per titoli è riservato, per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti messi a concorso, e per il restante 40 per cento al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio;
- RILEVATO che, a norma del predetto articolo 44, comma 8, lett. a) del dlgs 95/2017 i posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione e che gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva;
- CONSIDERATA l'applicabilità, alla procedura concorsuale straordinaria, delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, come per ultimo modificato dal decreto legislativo n. 95/2017;
- SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative di settore;
- RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione al richiamato articolo 44, comma 8, lettera a) del decreto 29 maggio 2017, n. 95, definire le procedure e modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

DECRETA

Art. 1

(Procedure e modalità concorsuali semplificate)

1. Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 44, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra 31 dicembre 2008 ed il 31 dicembre 2016 attraverso un concorso interno per titoli secondo le aliquote di cui ai commi 2 e 3.
2. Il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno è riservato agli assistenti capo in servizio alla data di indizione del bando in possesso, a tale data, dei seguenti requisiti:
 - a) che ricoprano una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti specificati;
 - b) che non abbiano riportato, relativamente all'ultimo biennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono" nè sanzione disciplinare più grave della deplorazione;
 - c) che risultino in possesso della qualifica di assistente capo anche al 31 dicembre di ciascun anno relativamente ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data.Ai fini della determinazione nel bando di concorso unico, per gli anni successivi alla prima annualità, della consistenza del triplo della posizione in ruolo, si provvede ad aggiungere, per ciascun anno, al multiplo matematico dei relativi posti disponibili il contingente dei posti messi a concorso gli anni precedenti.
3. Il restante 40 per cento dei posti disponibili per ciascun anno è riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti in servizio alla data di indizione del bando in possesso, a tale data, dei seguenti requisiti:
 - a) che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" nè sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
 - b) che abbia compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio anche al 31 dicembre di ciascun anno relativamente ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data.
4. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui a comma 3.
5. I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui ai commi 2 e 3 sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residui vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla annualità. I posti eventualmente non coperti al termine della procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento a quelli disponibili al 31 dicembre 2017, secondo le corrispondenti aliquote previste dall'articolo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Il Capo del Dipartimento

16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo modificato dall'art. 37, comma 3, lettera b) decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

6. Il personale nominato vice sovrintendente ai sensi dei commi 2 e 3 deve frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, anche con modalità telematiche, con verifica finale.
7. Per il personale che supera il corso di formazione la nomina alla qualifica di vice sovrintendente è conferita, con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, con decorrenza giuridica differenziata corrispondente al primo gennaio dell'anno successivo a quello della annualità alla quale si riferiscono i posti messi a concorso e decorrenza economica identica per tutte le annualità, corrispondente al giorno successivo alla data di conclusione del primo corso di formazione, qualora, per esigenze dell'Amministrazione si debba procedere ad organizzare più corsi formativi.
8. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 2, precedono nel ruolo, per ogni annualità, quelli nominati in attuazione del comma 3.

Art. 2 (Bando di concorso)

1. Il concorso di cui all'articolo 1 è indetto con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione, nel quale sono indicati:
 - a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno, disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione per ciascuna annualità;
 - c) le modalità di presentazione, eventualmente anche per via telematica, delle domande di partecipazione;
 - d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
 - e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3 (Esclusione dal concorso)

1. Sono esclusi dal concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, lettere a), b) e c) e 3, lettere a) e b).
2. Ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è altresì escluso il personale che alla data di indizione del bando risulti sospeso cautelatamente dal servizio.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

3. Tutti i candidati si intendono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione allo stesso ovvero alle diverse annualità dello stesso.
4. L'esclusione dal concorso è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse.

Art. 4

(Titoli concorso articolo 1, comma 2)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale ammesso a partecipare al concorso per l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 2, sono stabiliti come segue:

- Categoria A) - Rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 10:

- Giudizio di ottimo p. 32 :	punti 5,00
- Giudizio di ottimo p. 31 :	punti 4,50
- Giudizio di ottimo p. 30 :	punti 4,00
- Giudizio di ottimo p. 29 :	punti 3,50
- Giudizio di ottimo p. 28 :	punti 3,00
- Giudizio di ottimo p. 27 :	punti 2,50
- Giudizio di distinto p. 26 :	punti 2,00
- Giudizio di distinto p. 25 :	punti 1,80
- Giudizio di distinto p. 24:	punti 1,60
- Giudizio di buono p. 23 :	punti 1,30
- Giudizio di buono p. 22:	punti 1,20
- Giudizio di buono p. 21:	punti 1,10
- Giudizio di buono p. 20:	punti 1,00

- Categoria B) - Anzianità complessiva di servizio, fino a punti 16.

- Fino ad anni 25 :	punti 1,00
- Anni 26 :	punti 2,00
- Anni 27 :	punti 3,00
- Anni 28 :	punti 4,00
- Anni 29 :	punti 5,00
- Anni 30 :	punti 6,00



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

-	Anni 31	:	punti 7,00
-	Anni 32	:	punti 8,00
-	Anni 33	:	punti 9,50
-	Anni 34	:	punti 11,00
-	Anni 35	:	punti 12,50
-	Anni 36	:	punti 14,00
-	Da anni 37 in poi	:	punti 16,00

- Categoria C - speciali riconoscimenti e ricompense, fino a punti 4:

-	Medaglia d'oro al valor militare	:	punti 4,00
-	Medaglia d'argento al valor militare	:	punti 3,50
-	Medaglia di bronzo al valor militare	:	punti 3,00
-	Medaglia d'oro al valor civile	:	punti 4,00
-	Medaglia d'argento al valor civile	:	punti 3,50
-	Medaglia di bronzo al valor civile	:	punti 3,00
-	Encomio solenne	:	punti 2,00
-	Encomio	:	punti 1,70
-	Attestato di pubblica benemeranza	:	punti 1,40
-	Lode ex art. 78, comma 2, DPR n. 82/1999	:	punti 1,00

Sono valutabili le ricompense riconosciute con provvedimento formale conseguite negli ultimi dodici anni, desumibili dal foglio matricolare.

- Categoria D - titoli di studio, fino a punti 6:

-	Laurea magistrale/Laurea II livello o titolo equivalente	:	punti 6,00
-	Laurea/Laurea II livello o titolo equivalente	:	punti 4,00
-	Diploma Scuola media superiore di 2° grado (5 e 4 anni)	:	punti 2,00
-	Diploma di qualifica (3 anni)	:	punti 1,00

Verrà considerato solo il titolo più elevato. Ai fini della valutazione fa fede l'attestazione del foglio matricolare, ovvero, in mancanza, la copia del relativo certificato di studio.

- Categoria E - Conoscenza di una lingua straniera, fino a punti **1,00**.

Viene attribuito 0,25 punti per ogni attestato conseguito, rilasciato in aggiunta o al di fuori del titolo di studio di cui alla categoria D, da allegare a cura del candidato in copia alla domanda di partecipazione qualora non riportato sul foglio matricolare.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il Capo del Dipartimento

- Categoria F - Conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, fino a **punti 1,00**.
Viene attribuito 0,25 punti per ogni attestato conseguito, rilasciato in aggiunta o al di fuori del titolo di studio di cui alla categoria D, da allegare a cura del candidato in copia alla domanda di partecipazione qualora non riportato sul foglio matricolare.
- 2. La Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione agli atti, procede alla valutazione dei titoli, determinando i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali relative a ciascun candidato, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso. La Commissione per ogni seduta redige processo verbale delle operazioni effettuate.

Art. 5

(Titoli concorso articolo 1, comma 3)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale ammesso a partecipare al concorso per l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 3, sono stabiliti come segue:

- Categoria A) - Rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 10:

- Giudizio di ottimo p. 32 :	punti 5,00
- Giudizio di ottimo p. 31 :	punti 4,50
- Giudizio di ottimo p. 30 :	punti 4,00
- Giudizio di ottimo p. 29 :	punti 3,50
- Giudizio di ottimo p. 28 :	punti 3,00
- Giudizio di ottimo p. 27 :	punti 2,50
- Giudizio di distinto p. 26 :	punti 2,00
- Giudizio di distinto p. 25 :	punti 1,80
- Giudizio di distinto p. 24:	punti 1,60
- Giudizio di buono p. 23 :	punti 1,30
- Giudizio di buono p. 22:	punti 1,20
- Giudizio di buono p. 21:	punti 1,10
- Giudizio di buono p. 20:	punti 1,00



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Capo del Dipartimento

- Categoria B) - Anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

- Fino ad anni 10	:	punti 1,00
- Anni 11	:	punti 1,50
- Anni 12	:	punti 2,00
- Anni 13	:	punti 2,50
- Anni 14	:	punti 3,00
- Anni 15	:	punti 4,00
- Anni 16	:	punti 4,50
- Anni 17	:	punti 5,00
- Anni 18	:	punti 5,50
- Anni 19	:	punti 6,00
- Anni 20	:	punti 7,00
- Anni 21	:	punti 7,50
- Anni 22	:	punti 8,00
- Anni 23	:	punti 8,50
- Anni 24	:	punti 9,00
- Anni 25	:	punti 9,50
- Da anni 26 in poi	:	punti 10,00

- Categoria C - speciali riconoscimenti e ricompense, fino a punti 4:

- Medaglia d'oro al valor militare	:	punti 4,00
- Medaglia d'argento al valor militare	:	punti 3,50
- Medaglia di bronzo al valor militare	:	punti 3,00
- Medaglia d'oro al valor civile	:	punti 4,00
- Medaglia d'argento al valor civile	:	punti 3,50
- Medaglia di bronzo al valor civile	:	punti 3,00
- Encomio solenne	:	punti 2,00
- Encomio	:	punti 1,70
- Attestato di pubblica benemerenzza	:	punti 1,40
- Lode ex art. 78, comma 2, DPR n. 82/1999	:	punti 1,00

Sono valutabili le ricompense riconosciute con provvedimento formale conseguite negli ultimi dodici anni, desumibili dal foglio matricolare.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Il Capo del Dipartimento

- Categoria D - titoli di studio, fino a punti 12:

- Laurea magistrale/Laurea II livello o titolo equivalente	:	punti 12,00
- Laurea/Laurea II livello o titolo equivalente	:	punti 7,00
- Diploma Scuola media superiore di 2° grado (5 e 4 anni)	:	punti 4,00
- Diploma di qualifica (3 anni)	:	punti 2,00

Verrà considerato solo il titolo più elevato. Ai fini della valutazione fa fede l'attestazione del foglio matricolare, ovvero, in mancanza, la copia del relativo certificato di studio.

- Categoria E - Conoscenza di una lingua straniera, fino a punti **1,00**.
Viene attribuito 0,25 punti per ogni attestato conseguito, rilasciato in aggiunta o al di fuori del titolo di studio di cui alla categoria D, da allegare a cura del candidato in copia alla domanda di partecipazione qualora non riportato sul foglio matricolare.
- Categoria F - Conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, fino a punti **1,00**.
Viene attribuito 0,25 punti per ogni attestato conseguito, rilasciato in aggiunta o al di fuori del titolo di studio di cui alla categoria D, da allegare a cura del candidato in copia alla domanda di partecipazione qualora non riportato sul foglio matricolare.

2. La Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione agli atti, procede alla valutazione dei titoli, determinando i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali relative a ciascun candidato, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso. La Commissione per ogni seduta redige processo verbale delle operazioni effettuate.

Art. 6

(Commissione Esaminatrice)

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, è composta da:
 - a) un dirigente della carriera dirigenziale penitenziaria e/o ufficiale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia con funzioni di Presidente;
 - b) tre appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria ovvero scelti tra i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla nona ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria appartenenti all'area terza con funzioni di Componenti;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Il Capo del Dipartimento

- c) un funzionario appartenente alla III area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di Segretario.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di tre componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
 3. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
 4. Ai sensi dell'art. 35, punto 3, lett. e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non potranno essere nominati coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
 5. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato, salva motivata impossibilità, alle donne.
 6. I membri della commissione possono essere nominati anche se collocati a riposo, purché da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.
 7. La Commissione è coadiuvata, per l'inserimento informatico dei punteggi attribuiti, da personale di provata esperienza individuato con apposito ordine di servizio del Direttore generale del personale e della formazione.

Art. 7

(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. La formazione e approvazione della graduatoria assicurano, per il ruolo maschile e femminile, la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti.
2. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi attribuiti nelle singole categorie di titoli.
3. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità nella qualifica, l'ordine di ruolo.
4. Con decreti del Direttore generale del personale e delle risorse sono approvate le graduatorie di merito relative alle diverse annualità e sono nominati i vincitori del concorso.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Il Capo del Dipartimento

5. Ai fini della nomina dei vincitori, qualora un candidato risulti utilmente classificato in più graduatorie, lo stesso è chiamato a scegliere in quale permanere. In relazione alla scelta effettuata il medesimo viene escluso dalle graduatorie per le quali non ha manifestato interesse. Effettuata la scelta si procede allo scorrimento secondo l'ordine della posizione assunta da ciascuno dei candidati seguenti.
6. I candidati ammessi al corso di formazione possono rinunciare fino a giorni dieci prima dell'inizio del corso medesimo. Gli stessi saranno sostituiti dai candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria nel rispetto della posizione assunta da ciascuno.
7. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale sono rese note le sedi disponibili assicurando, a domanda, il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 1, comma 2.
8. I candidati rinunciatari nonché quelli che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di formazione, saranno dichiarate decaduti dalla nomina.

Art. 8 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano ai fini dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente relativamente ai posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016.

Santi Consolo